

# Comune di Pescate

Provincia di Lecco

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 6 DEL 30.03.2023**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

**OGGETTO : TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventitre addi trenta del mese di marzo alle ore 20:30

Nell'apposita sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei termini e modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

L'Ing. DE CAPITANI DANTE – Sindaco – assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA con funzioni consultive, referenti, di assistenza il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	DE CAPITANI DANTE	SINDACO	Si	No
2	NARDO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si	No
3	LOMBARDI MIRIAM	VICE SINDACO	Si	No
4	TAGLIAFERRI ENZO	CONSIGLIERE	Si	No
5	SPADAROTTO IVAN	CONSIGLIERE	Si	No
6	VALSECCHI ELIO	CONSIGLIERE	Si	No
7	ALDEGHI CARLO	CONSIGLIERE	Si	No
8	BORGHETTI FAUSTO	CONSIGLIERE	Si	No
9	TORCHIO MARTINA	CONSIGLIERE	Si	No
10	MEGNA CINZIA	CONSIGLIERE	Si	No
11	LIBRIZZI VITTORIO	CONSIGLIERE	Si	No

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

## **OGGETTO: TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – APPROVAZIONE.**

### **IL SINDACO PRESIDENTE**

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, spiegando come nell'odierna seduta consiliare il Consiglio Comunale sia chiamato ad approvare le tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023, suddivise in utenze domestiche ed in utenze non domestiche, con effetto dal 1° Gennaio 2023. Il Sindaco illustra i contenuti degli Allegati "A" e "B" alla presente Deliberazione, specificando, altresì, che il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con propria Deliberazione n. 2 del 24.03.2022, espone un costo complessivo di € 234.767,00=.

Il Sindaco prosegue spiegando che quest'anno le tariffe subiscono un lieve aumento (pari all'incirca al 4%/5%) determinato per lo più da due fattori. Il primo, che sul territorio comunale hanno purtroppo chiuso diverse attività commerciali, che costituivano un'importante gettito per il Comune che va riequilibrato nel Piano Finanziario. Il secondo, legato alla possibilità offerta alle ditte dall'attuale normativa di non avvalersi del servizio pubblico comunale di smaltimento dei rifiuti, ma di rivolgersi al mercato privato per provvedervi. Anche questa, una seconda importante causa di perdita di gettito che incide sul Piano Finanziario, dovendo l'intero servizio essere coperto nei costi con gli introiti dei pagamenti dei contribuenti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco;

**ATTESO** che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali;

**ATTESO** che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

**PREMESSO** che:

-l'Art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-l'Art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI);

-l'Art. 1, comma 654, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, dev'essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'Art. 15 del Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-l'Art. 1, comma 527, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

-l'Art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158, disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

-il comma 702 dell'Art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'Art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446;

**VISTE** le Deliberazioni ARERA:

-n. 443 del 31.10.2019 e ss.mm.ii., che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;

-n. 444 del 31.10.2019, riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

-n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

-n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

-n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025";

-n. 2/2022/A, "Quadro strategico 2022/2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per la gestione del ciclo dei rifiuti";

-n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", che ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, a decorrere dal 1° Gennaio 2023;

**VISTA** la Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021, "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con Deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025";

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione n. 2 del 24.03.2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico-Finanziario, il quale espone per l'anno 2023 un costo complessivo di € 234.767,00=;

**CONSIDERATO** che, con comunicazione Prot. n. 19918/22 del 28 Novembre 2022, la Società Silea SpA ha inviato al Comune di Pescate il preventivo di spesa per l'anno 2023, specificando che da detto preventivo non si riscontrano aumenti tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario del PEF 2022/2025, già

approvato con propria Deliberazione n. 2 del 24.03.2022 e che, quindi, non dovrà essere rivisto e modificato;

**CONSIDERATO** che:

-l'Art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, prevede che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'Esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-l'Art. 1, comma 683, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con Deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

-la Legge 25 Febbraio 2022, n. 15, "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 Dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 Febbraio 2022, la quale dispone, all'Art. 3, comma 5-quinquies, che *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'Articolo 1, comma 683, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno."*;

-l'Art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'Art. 15-bis del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 Giugno 2019, n. 58, dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel Sito Informatico di cui all'Articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360."*;

-l'Art. 13, comma 15-ter, del suddetto Decreto, in base al quale le rate scadenti prima del 1° Dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022), mentre le rate scadenti successivamente al 1° Dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

-l'Art. 1, comma 666, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504;

-l'Art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'Art. 38-bis del D.L. 26 Ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo

Articolo è fissata, dal 1° Gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle Leggi vigenti in materia;

**EVIDENZIATO** che dev'essere, comunque, assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**TENUTO CONTO** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI, si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212, "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**ESAMINATE** le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge n. 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base delle tabelle del D.P.R. n. 158/1999, nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge n. 147/2013;

**RITENUTO:**

-di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999, in ragione della specifica tipologia di attività, così come riportati nell'Allegato "A";

-di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, così come riportati nell'Allegato "B";

-opportuno ripartire la quota fissa e variabile per il 58,60% a carico delle utenze domestiche e per il 41,40% a carico delle utenze non domestiche, sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

**RITENUTO** opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2023:

-1^ rata: 31.05.2023;

-2^ rata: 15.12.2023;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 3 Settembre 2020, n. 116;

**VISTI:**

-l'Art. 151 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio di riferimento;

-l'Art. 1, comma 775, della Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, che differisce al 30 Aprile 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli Enti Locali, ai sensi dell'Art. 151, comma 1, sopra richiamato;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria Deliberazione n. 14 del 07.07.2014 e da ultimo modificato con propria Deliberazione n. 5 del 30.03.2023;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

**ACQUISITO**, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria;

**ACQUISITO**, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria, attestante la relativa copertura finanziaria;

**ATTESO** che la votazione, espressa per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

**ATTESO** che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell'immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

#### **DELIBERA**

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli Allegati "A" e "B" sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. DI DARE ATTO** che il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con propria Deliberazione n. 2 del 24.03.2022, espone un costo complessivo di € 234.767,00=.
- 3. DI PRENDERE ATTO** che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex-Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA), è pari al 5% della TARI.
- 4. DI APPROVARE** i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa, così come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999, "Metodo normalizzato", ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 (Allegato "A").
- 5. DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2023, suddivise in utenze domestiche ed in utenze non domestiche (Allegato "B"), con effetto dal 1° Gennaio 2023.

- 6. DI DARE ATTO** che il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023 trova integrale copertura nelle tariffe TARI per l'anno 2023.
- 7. DI STABILIRE** le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2023:
- 1^ rata: 31.05.2023;
  - 2^ rata: 15.12.2023.
- 8. DI CONTINUARE** a garantire le agevolazioni e le esenzioni tariffarie previste dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche disagiate, dando atto che tali interventi di sostegno saranno finanziati con mezzi propri di Bilancio.
- 9. DI TRASMETTERE** il presente Atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il portale del Federalismo Fiscale.
- 10. DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la Rag. Luisella Riva, Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria.
- 11. DI DISPORRE**, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo Pretorio *on-line*, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
- 12. DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti", in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza amministrativa.
- 13. DI DICHIARARE**, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di procedersi con quanto deliberato.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Riva Rag. Luisella

Pescate, 24 Marzo 2023

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Riva Rag. Luisella

Pescate, 24 Marzo 2023



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
DE CAPITANI DANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

-----

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data 30.03.2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

### **AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il giorno \_\_\_\_\_, come da attestazione del Messo Comunale, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  
BERNINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

-----

### **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'Art. 134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

=====